

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 2.2.2010 il ricorrente, titolare di un conto corrente, ha contestato all'intermediario la permanenza della segnalazione del proprio nominativo in CAI, ove era stato iscritto il 20.8.2009 in relazione all'emissione di un assegno in difetto di provvista.

In particolare, il ricorrente ha rappresentato che l'assegno, emesso il 3.6.2009 per un importo di € 10.906, era rimasto privo di copertura "per il mancato buon fine di un anticipo su fatture concesso dalla Banca". Il successivo 19.6.2009, "venuto a conoscenza dell'episodio", egli aveva provveduto al pagamento del titolo, oltre a interessi, penale e spese legali, come da quietanza rilasciata dal beneficiario proprio in data 2.2.2010. Al riguardo, ha inoltre sottolineato che "il negoziato del pagamento dell'assegno in favore del ... portatore" si era svolto presso gli sportelli dello stesso intermediario.

In relazione a tanto, il ricorrente ha chiesto alla banca di "attivare ... la procedura di cancellazione del proprio nominativo dal citato elenco".

L'intermediario, dando esito al reclamo con comunicazione del 5.2.2010, ha messo in evidenza che "l'ultimo giorno utile per provvedere al pagamento tardivo" dell'assegno era il 18.8.2009 e che "la liberatoria è stata prodotta ed autenticata in data 2.2.2010". Ha pertanto concluso che la circostanza dell'avvenuto pagamento in data 19.6.2009, pur potendo dispiegare effetti in relazione "alle sanzioni irrogate dal Prefetto", non risultava "utile ai fini CAI".

Con comunicazione del 6.2.2010 trasmessa all'Arbitro, il cliente ha ribadito che l'incapienza del conto sarebbe stata determinata dal mancato buon fine dell'operazione di anticipo su fatture. Più specificamente, ha affermato che "alla fine di maggio 2009" egli aveva provveduto a richiedere tale agevolazione alla banca, ricevendo conferma dalla stessa, a fronte della consegna della documentazione e della modulistica necessaria, che tutto era "in regola" e che pertanto era possibile "effettuare pagamenti per la somma ... anticipata".

Il ricorrente, confermando il contenuto del reclamo, ha sostenuto l'illegittimità del comportamento della banca che non ha attivato la procedura per la cancellazione del suo nominativo dall'archivio CAI, nonostante "l'unico inadempimento [a lui] addebitabile [sia stato la] tardiva presentazione della quietanza di pagamento", essendo quest'ultimo comunque "avvenuto entro i termini di legge".

Non ritenendo più sussistenti le condizioni per la permanenza dell'iscrizione del suo nominativo in CAI, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di ordinare all'intermediario di "attivare con somma urgenza la procedura di cancellazione ... entro il 18.2.2010, in quanto i termini di iscrizione scadono in automatico" con conseguenze dannose per la sua immagine finanziaria e la sua azienda.

L'intermediario ha confermato la cadenza temporale dei fatti riferita dal cliente, ribadendo che la quietanza di pagamento era stata fornita dal cliente solamente il 2 febbraio 2010, dopo che la stessa, in pari data, "era stata debitamente autenticata dal pubblico ufficiale".

Con riferimento alla nota del ricorrente del 6.2.2010, l'intermediario ha inoltre puntualizzato (con comunicazione del 27.4.2010) di non aver fornito al cliente alcuna rassicurazione circa la concessione dell'anticipazione e di avere al contrario provveduto a restituire prontamente le fatture dallo stesso consegnate alla luce dei riscontri istruttori effettuati.

Ha altresì sottolineato che "la pretesa di cancellazione dall'archivio CAI [è] pervenuta a soli 15 giorni circa dalla naturale scadenza della segnalazione, avvenuta il 18 febbraio".

Ha inoltre allegato copia del preavviso di revoca dell'8.6.2009, con il quale aveva informato il cliente del termine entro il quale effettuare il pagamento del titolo fornendone debita prova (17.8.2009) e della circostanza che, "in difetto", dal successivo 20 agosto il suo nominativo sarebbe stato iscritto nell'archivio CAI, con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

In conclusione, "alla luce del corretto operato" la banca ha chiesto all'Arbitro "di rigettare le immotivate istanze del ricorrente".

DIRITTO

L'oggetto della controversia riguarda la pretesa illegittimità della segnalazione all'archivio CAI. Non è controversa, invece, l'avvenuta emissione di assegno senza la sussistenza di fondi disponibili presso il trattario donde la segnalazione *de qua* trae origine.

Ora, gli artt. 9 e 9 *bis* L. n. 386/90 e succ. modd. prevedono che in caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo, la banca provvede ad inviare l'avviso inteso a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio: conseguenze evitabili tuttavia attraverso il c.d. pagamento tardivo. Il trattario, in particolare, è tenuto a comunicare (per telegramma o raccomandata a/r) al traente che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell'archivio CAI e che, a partire dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Detta prova del pagamento tardivo ha da seguire modalità e termini fissati dall'art. 8 L. 386/90, e quindi, nel caso di pagamento effettuato nelle mani del portatore del titolo, deve avvenire mediante quietanza del portatore, con firma autenticata, fornita dal traente allo stabilimento trattario.

Nel caso che occupa, il cliente, pur avendo effettuato il pagamento tardivo entro il termine di 60 gg., ha mancato di darne debitamente conto al trattario, omissione che ha determinato la conseguente iscrizione negli archivi CAI, e della quale il Collegio non può che accertare la legittimità poiché una diversa condotta non appare in alcun modo risultare esigibile dalla Banca nelle riferite circostanze.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Né il cliente ha invocato tutela sotto il diverso profilo dell'eventuale rettificazione del dato già iscritto (in modo che in archivio potesse rinvenirsi un'annotazione additiva e però essenziale alla correttezza e genuinità delle informazioni che se ne sarebbero potute trarre dagli intermediari che vi fanno accesso, lasciando prevalere infine la "sostanza" sulla "forma" per impiegare il lessico della dottrina occupatasi del tema), postulando un diritto di aggiornamento che pure spetta al titolare dei dati del cui trattamento si discute. Piuttosto, egli ha agito per conseguire la "cancellazione" senz'altro dell'iscrizione asserendone il carattere indebito.

Senonché, essendo trascorso il termine di sei mesi dall'intervenuta iscrizione, con conseguente inefficacia della stessa, al momento della presente decisione il Collegio deve rilevare che non sarebbe comunque "possibile" - anche di là del difetto di una apposita domanda - dichiarare tenuto il trattario a procurare l'aggiornamento dell'iscrizione, tanto meno dichiararlo ulteriormente tenuto alla cancellazione quale risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.

In ogni caso, dalla rilevata impossibilità di reintegrazione in forma specifica nemmeno residua, stante l'accertata inimputabilità dell'avvenuta iscrizione, il dovere di esaminare la possibilità "che il risarcimento avvenga solo per equivalente".

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI